

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA PENSIONISTICA

NORMATIVA VIGENTE FINO AL 31/12/2007

Pensione di vecchiaia	
Età	Anzianità pensionistica
Uomini 65 anni Donne 60 anni	20 anni (15 anni per chi era in servizio al 31/12/92)
Nessun limite	40 anni
Pensione di anzianità	
57 anni	35 anni
Nessun limite	39 anni (valida sino al 31/12/2007)
Pensione contributiva (riguarda chi ha cominciato a lavorare dopo il 31/12/95)	
57 anni	5 anni (l'importo deve superare l'assegno sociale maggiorato del 20%)
Nessun limite	40 anni
Opzione contributiva (riguarda chi aveva al 31/12/95 meno di 18 anni di anzianità contributiva)	
57 anni	15 anni (di cui almeno 5 maturati dopo il 31/12/95)

Questa normativa continuerà ad applicarsi ai lavoratori esclusi dall'applicazione della riforma del 2004 (militari ed agenti di polizia) e agli appartenenti alle categorie usuranti; fino al 31/12/07 erano riconosciuti tali circa 320.000 lavoratori:

- 1) Minatori e lavoratori in cave e gallerie
- 2) Palombari
- 3) Lavoratori esposti alle alte temperature
- 4) Addetti all'esportazione dell'amianto
- 5) Lavoratori in spazi ristretti
- 6) Soffiatori di vetro

Con la proposta del governo si aggiungono altre categorie per circa 1.080.000 lavoratori:

- 1) Addetti ai lavori vincolati e alle catene di montaggio
- 2) Conducenti di mezzi pubblici pesanti
- 3) Lavoratori notturni

LEGGE 243/04 (RIFORMA MARONI)
(In vigore dal 1/1/2008)

Pensione di vecchiaia (non cambia la normativa vigente al 31/12/07)	
Età	Anzianità pensionistica
Uomini 65 anni	20 anni
Donne 60 anni	(15 anni per chi era in servizio al 31/12/92)
Nessun limite	40 anni
Pensione di anzianità (applicabile solo agli uomini)	
Dal 1/1/2008	
60 anni	35 anni
Dal 1/1/2010	
61 anni	35 anni
Dal 1/1/2014 (Dopo una verifica dei conti pensionistici)	
62 anni	35 anni
Per gli autonomi l'età indicata in tabella si aumenta di un anno.	
Pensione contributiva (riguarda chi ha cominciato a lavorare dopo il 31/12/95)	
Uomini 65 anni	5 anni
Donne 60 anni	
Nessun limite	40 anni
Opzione contributiva (per chi aveva al 31/12/95 meno di 18 anni di anzianità contributiva)	
Uomini 65 anni	15 anni
Donne 60 anni	(di cui almeno 5 maturati dopo il 31/12/95)
(per le donne che avevano al 31/12/95 più di 18 anni di anzianità contributiva)	
57 anni	35 anni

La legge 243/04 esclude dall'applicazione i militari e le forze di polizia per i quali continua a valere la vecchia normativa.

**DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO PRODI
APPROVATO DAL PARLAMENTO IL 21/12/07**

In materia pensionistica si interviene principalmente sulle pensioni di anzianità, sulle categorie usuranti e sui coefficienti per il calcolo delle pensioni contributive.

Pensione di anzianità	
Dal 1/1/2008	
58 anni	35 anni
Per il personale della scuola dal 1/1/2010 (quota 95) Per gli altri lavoratori dal 1/7/2009 (quota 95)	
59 anni	36 anni
60 anni	35 anni
Dal 1/1/2011 (quota 96) (applicabile solo agli uomini)	
60 anni	36 anni
61 anni	35 anni
Dal 1/1/2013 (quota 97) (applicabile solo agli uomini)	
61 anni	36 anni
62 anni	35 anni
Per gli autonomi l'età indicata in tabella si aumenta di un anno	

Categorie usuranti

Alle categorie già previste si aggiungono: addetti ai lavori vincolanti e alle catene di montaggio, conduttori di mezzi pubblici pesanti, lavoratori notturni.

Coefficienti per il calcolo contributivo

E' stato deciso di costituire una commissione di studio e di procedere alla revisione triennale a partire dal 2010.

Nota: La legge 335/95 nell'istituire le pensioni contributive determinava i coefficienti di trasformazione che tengono conto della vita media; si stabiliva anche che dovessero essere riveduti ogni 10 anni.

Dopo 12 anni non è stato ancora fatto per l'opposizione dei sindacati. Non ho mai capito questo atteggiamento dei sindacati che lascia il problema irrisolto e tira a campare: le leggi vanno applicate o, se inique, modificate.

Comunque l'aggiornamento dei coefficienti non riveste carattere di urgenza: per ora sono rarissimi coloro vanno in pensione col solo sistema contributivo, pochi ma in costante crescita quelli col sistema misto e il loro numero diventerà significativo fra 5-6 anni, per diventare la norma verso il 2020.

IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Esaminando il disegno di legge relativo all'accordo del 20 luglio, sono importanti due annotazioni:

1 - Quanti entro il 31/12/07 maturano il requisito vigente per la pensione di anzianità (57 anni di età e 35 di contributi), possono andare in pensione nei prossimi anni senza problemi. Peccato che non abbia potuto fare una scelta serena il personale della scuola che ha dovuto decidere entro il 10 gennaio e quindi il provvedimento del governo non ha impedito l'esodo di quanti hanno scelto il pensionamento solo spinti dalla paura delle incertezze.

Diventa inutile l'istanza di garanzia del diritto acquisito che poteva essere richiesta all'ente pensionistico di appartenenza (Quanta carta sprecata!).

2 - I requisiti per il 2008 (35 anni di contributi e 58 di età) hanno validità fino al 30/6/09; dal 1° luglio 2009 i requisiti richiesti cambiano.

L'applicazione letterale di questa norma avrebbe penalizzato il personale della scuola che può andare in pensione solo dal 1° settembre.

Il ddl sull'accordo appena approvato chiarisce al comma 3 dell'art. 1 che il personale della scuola che matura 35 anni di contributi e 58 di età entro il 31/12/2009, può andare in pensione dal 1° settembre 2009.

In pratica i requisiti in vigore dal 1° luglio per il personale della scuola slittano al 1/1/2010.